



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO STAMPA N. 27 DEL 25 SETTEMBRE 2003

Le interpretazioni date da alcuni organi di stampa al rinvio della gara Avellino – Napoli del 20 settembre 2003 impongono qualche chiarimento.

L'art. 34 del Regolamento LNP assicura ampia discrezionalità al Presidente, conferendogli potere di intervento in situazioni di emergenza, sia che esse abbiano causa in eventi naturali, sia che la loro origine stia in “fatti dell'uomo”.

Il rinvio della gara Avellino-Napoli del 20 settembre 2003 ha rappresentato non solo legittimo, ma anche opportuno esercizio della facoltà prevista dall'art. 34: ha prevenuto il verificarsi di possibili ancor più gravi conseguenze e ha avuto il pregio di non pregiudicare, sotto il profilo sportivo, le posizioni delle società interessate, che ben potranno far valere le rispettive ragioni dinanzi agli organi della Giustizia Sportiva, i soli competenti sul punto.

